

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1262)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 1973

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 565, concernente la variazione della tabella allegato E al decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1973, n. 10, in applicazione della direttiva n. 72/454/CEE del 19 dicembre 1972 del Consiglio delle Comunità Europee

ONOREVOLI SENATORI. — La direttiva del Consiglio delle Comunità adottata il 19 dicembre 1972 prevede l'applicazione al più tardi dal 1° luglio 1973 di un sistema fiscale armonizzato per le sole sigarette che rende necessaria la modifica di quello vigente.

Poichè prima di tale data non è stato possibile dare esecuzione alla suddetta direttiva si rende ancor più necessario ed urgente provvedervi con decreto-legge, così da dare la più pronta attuazione all'impegno comunitario. È perciò previsto che il decreto entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Il decreto-legge che si propone, modifica l'attuale struttura della tabella fiscale delle

sigarette attraverso la ripartizione dell'imposta di consumo in due diverse componenti, specifica e proporzionale, insieme con la corrispondente armonizzazione delle quote fornitore e di distribuzione.

La misura dell'imposta di consumo risulta dalla somma di una parte specifica di lire 472 per mille sigarette, pari al 5 per cento dell'attuale imposta complessiva sulla sigaretta più venduta, come previsto dalla direttiva comunitaria, e da una percentuale pari al 57,20 per cento del prezzo di vendita al pubblico.

Si è anche predisposta la modifica dell'ampiezza della tabella allegata per consentire l'eventuale iscrizione o modificazione dei

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

prezzi di vendita delle sigarette precedentemente non previste.

L'articolazione tabellare data al provvedimento non produce conseguenze apprezzabili ai livelli di fiscalità globale.

L'unito decreto-legge si compone di un articolo unico con il quale viene modificata la tabella allegato *E* (sigarette) al decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1973, n. 10.

Prudenzialmente si è confermata, come in precedenti analoghi provvedimenti, la facoltà per il Ministro delle finanze di variare, con proprio decreto, la tariffa di vendita delle sigarette. Non è tuttavia allo stato prevedibile una modificazione in aumento dei prezzi di vendita, quanto meno per i prodotti nazionali.

Del suindicato decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 21 settembre 1973, n. 565, concernente la variazione della tabella allegato *E* al decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1973, n. 10, in applicazione della direttiva n. 72/454/CEE del 19 dicembre 1972 del Consiglio delle Comunità Europee.

ALLEGATO

*Decreto-legge n. 565 del 21 settembre 1973, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 25 settembre 1973.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825 e successive modificazioni, concernente il regime d'imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1973, n. 10;

Visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203 e successive modificazioni;

Vista la direttiva 72/464/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 19 dicembre 1972, relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della CEE N. L./303/1 del 31 dicembre 1972;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di modificare l'imposta di consumo sulle sigarette in dipendenza dell'applicazione della direttiva comunitaria sopra menzionata, ammonizzando parallelamente le rispettive quote fornitore e distribuzione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

DECRETA:

*Articolo unico.*

La tabella allegato *E* annessa al decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1973, n. 10, è sostituita con quella annessa al presente decreto-legge.

Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto a stabilire i nuovi prezzi di vendita al pubblico di quelle marche di prodotti che, in applicazione della tabella di cui al precedente comma, subiscono variazioni.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1973

LEONE

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

RUMOR — COLOMBO

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA E

## SIGARETTE

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (1.000 sigarette)	AMMONTARE		Importo spettante all'Amministrazione dei Monopoli di Stato per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (1.000 sigarette)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto			
506	4.762,43	1.144,07	600	487,50	7.500
612	5.047,66	1.220,34	600	520,00	8.000
717	5.333,89	1.296,61	600	552,50	8.500
822	5.620,12	1.372,88	600	585,00	9.000
927	5.906,35	1.449,15	600	617,50	9.500
1.033	6.191,58	1.525,42	600	650,00	10.000
1.138	6.477,80	1.601,70	600	682,50	10.500
1.243	6.764,03	1.677,97	600	715,00	11.000
1.348	7.050,26	1.754,24	600	747,50	11.500
1.453	7.336,49	1.830,51	600	780,00	12.000
1.559	7.621,72	1.906,78	600	812,50	12.500
1.664	7.907,95	1.983,05	600	845,00	13.000
1.769	8.194,18	2.059,32	600	877,50	13.500
1.874	8.480,41	2.135,59	600	910,00	14.000
1.980	8.765,64	2.211,86	600	942,50	14.500
2.085	9.051,86	2.288,14	600	975,00	15.000
2.190	9.338,09	2.364,41	600	1.007,50	15.500
2.295	9.624,32	2.440,68	600	1.040,00	16.000
2.401	9.909,55	2.516,95	600	1.072,50	16.500
2.506	10.195,78	2.593,22	600	1.105,00	17.000
2.611	10.482,01	2.669,49	600	1.137,50	17.500
2.716	10.768,24	2.745,76	600	1.170,00	18.000
2.821	11.054,47	2.822,03	600	1.202,50	18.500
2.927	11.339,69	2.898,31	600	1.235,00	19.000
3.032	11.625,92	2.974,58	600	1.267,50	19.500
3.137	11.912,15	3.050,85	600	1.300,00	20.000
3.242	12.198,38	3.127,12	600	1.332,50	20.500
3.348	12.483,61	3.203,39	600	1.365,00	21.000
3.453	12.769,84	3.279,66	600	1.397,50	21.500
3.558	13.056,07	3.355,93	600	1.430,00	22.000
3.663	13.342,30	3.432,20	600	1.462,50	22.500
3.769	13.627,52	3.508,48	600	1.495,00	23.000
3.874	13.913,75	3.584,75	600	1.527,50	23.500
3.979	14.199,98	3.661,02	600	1.560,00	24.000
4.084	14.486,21	3.737,29	600	1.592,50	24.500
4.189	14.772,44	3.813,56	600	1.625,00	25.000
4.295	15.057,67	3.889,83	600	1.657,50	25.500
4.400	15.343,90	3.966,10	600	1.690,00	26.000
4.505	15.630,13	4.042,37	600	1.722,50	26.500
4.610	15.916,36	4.118,64	600	1.755,00	27.000
4.716	16.201,58	4.194,92	600	1.787,50	27.500
5.242	17.631,73	4.576,27	600	1.950,00	30.000
5.768	19.061,87	4.957,63	600	2.112,50	32.500
6.294	20.492,02	5.338,98	600	2.275,00	35.000
6.820	21.922,16	5.720,34	600	2.437,50	37.500
7.346	23.352,30	6.101,70	600	2.600,00	40.000
7.872	24.782,45	6.483,05	600	2.762,50	42.500
8.399	26.211,59	6.864,41	600	2.925,00	45.000
8.925	27.641,74	7.245,76	600	3.087,50	47.500
9.451	29.071,88	7.627,12	600	3.250,00	50.000